



Associazione
Restauratori
d'Italia

Spett.le ANAC
Autorità nazionale anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it
segreteria.presidente@anticorruzione.it

p.c.

Ufficio Legislativo
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Ufficio Legislativo
Ministero della Cultura
udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it

F.IN.CO
fincoweb@pec.it

Oggetto: Incongruenza tra disposizioni di legge sulla progettazione sui Beni Culturali e requisiti SOA per certificazione di progettazione nella categoria OS2-A

Con la presente si intendono segnalare significative incongruenze tra le disposizioni normative vigenti in materia di progettazione sui beni culturali e i requisiti richiesti dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) per la certificazione della progettazione nella categoria OS2-A.

La normativa sui Beni Culturali

D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 29

D.M. n. 154/2017 del MIBACT (recepito nell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023)

Prevede che

*“gli interventi di progettazione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici devono essere eseguiti **in via esclusiva dai restauratori**”* (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 42/2004)

*“le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un **soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali**”* (Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, art. 11, comma 1)

Il Codice dei Contratti, D.Lgs n. 36/2023,

richiama in maniera esplicita la figura del restauratore di beni culturali tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;”



Associazione
Restauratori
d'Italia

(D.Lgs 36/2023, art. 66 Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, comma 1, lettera a)

Si fa presente che

Il D.Lgs. 36/2023 - Allegato II.12, art. 18, comma 11 stabilisce:

“Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 44 del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno”.

I requisiti richiesti dall'allegato II.12 non solo non riconoscono pienamente la competenza dei Restauratori di Beni Culturali nella progettazione, ma richiedono requisiti aggiuntivi o alternativi non previsti dalla normativa specifica sui beni culturali, creando barriere di accesso contrarie alle disposizioni normative specifiche del settore.

La figura del restauratore di beni culturali, regolamentata dall'art. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004 e dai relativi decreti attuativi, **possiede competenze specifiche ed esclusive per la progettazione su beni culturali che devono essere pienamente riconosciute nei processi di qualificazione SOA per la progettazione in OS2A**. Si ricorda che il Ministero della Cultura mantiene e aggiorna un apposito elenco nazionale unico dei professionisti restauratori di beni culturali abilitati a sostituzione di un albo professionale:

<https://professionisti.cultura.gov.it/restauratori>

Analogamente nel Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (da adesso denominato Manuale ANAC qualificazione) pubblicato da parte dell'ANAC, pp. 155 e 156, si afferma in riferimento all'art. 79, comma 7 che:

“il requisito dell'idoneità tecnica alla progettazione è dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, e da diplomati; detto personale deve essere assunto a tempo indeterminato. Si precisa che per i componenti laureati dello staff, la norma regolamentare in esame prevede che il numero minimo debba essere iscritto nei rispettivi Albi professionali.”

Tale richiesta è in evidente contrasto con le specifiche sui lavori inerenti i beni culturali dell'allegato II.18 del D.Lgs 36/2023, non tenendo conto delle competenze specifiche della figura del restauratore di beni culturali. Si specifica che il restauratore di beni culturali non solo è titolata a fornire i servizi di architettura e ingegneria in ambito del restauro dei beni culturali, ma è l'unica figura professionale titolata a redigere e firmare la scheda tecnica (All. II.18, art.13 comma 2) alla base della progettazione in ambito della progettazione del restauro specialistico dei beni culturali:

*“Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, **la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente.**”* (D.Lgs 36/2023, allegato II.18, art. 14 comma 3.)



Associazione
Restauratori
d'Italia

Si ricorda che la scheda tecnica è il documento alla base di qualsiasi attività di progettazione sui beni culturali come ben evidenziato dal comma 1 dell'art. 14, All. II.18:

“La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.”

Si chiede pertanto a codesta autorità di:

1. **Modificare e integrare** il vostro Manuale ANAC qualificazione per garantire la corretta applicazione della normativa da parte degli organismi SOA
2. **Segnalare** ai ministeri competenti di attenersi ai requisiti richiesti per la categoria OS2-A dall'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023
3. **Riconoscere pienamente** la competenza esclusiva dei Restauratori di Beni Culturali nella progettazione sui beni culturali, come stabilito dall'art. 29 del Codice dei beni culturali
4. **Semplificare** le procedure di qualificazione per i soggetti già in possesso della qualifica di Restauratore di Beni Culturali per l'esecuzione dei lavori, evitando duplicazioni di controlli su competenze già certificate
5. **Emanare** linee guida specifiche per garantire l'uniformità di applicazione della normativa da parte di tutte le Stazioni Appaltanti

In riferimento al punto 1 precisamente si chiede di:

- di **inserire il restauratore di beni culturali tra le figure abilitanti** per la certificazione SOA in **progettazione** per le **categorie OS 2A e OS 2B**,
- di **rendere obbligatoria** la presenza del **restauratore di beni culturali nello staff di progettazione** per la certificazione SOA in progettazione per la **categoria OS 2A e OS 2B**,
- specificare che per la figura del **restauratore di beni culturali** è obbligatorio **l'iscrizione all'elenco** dei restauratori di beni culturali del Ministero della Cultura;

Le incongruenze segnalate generano incertezza giuridica e possono limitare l'accesso al mercato degli appalti pubblici da parte di professionisti e imprese legittimamente qualificati, compromettendo la qualità degli interventi sui beni culturali sul territorio nazionale, oltre a rappresentare un evidente danno economico a migliaia di professionisti imprese qualificate.

Si confida in un sollecito intervento per rimuovere tali incongruenze e garantire la piena attuazione delle disposizioni normative vigenti e rimaniamo in attesa di un Vostro gradito riscontro.

Distinti saluti

Dott. Kristian Schneider

Presidente ARI, Associazione Restauratori d'Italia

Mobile: +39 328 3615544